

The background features a light beige color with a network diagram of white lines and dots on the right side. On the left, there are several 3D cubes of varying sizes and orientations, some appearing to be in motion or falling.

# COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI



Torino, 27 aprile 2023

Tanto il legislatore europeo, quanto quello italiano, esprimono un marcato *favor* nei confronti delle CER, quali strumenti, ispirati al principio di **sussidiarietà orizzontale**, finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione del consumo di energia da fonti tradizionali.

Il principio di sussidiarietà *in senso verticale* attiene ai rapporti tra i diversi livelli territoriali di potere e comporta che, da un lato, lo svolgimento di funzioni pubbliche debba essere svolto al livello più vicino ai cittadini e, dall'altro, che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore solo laddove questo sia in grado di svolgere meglio di quello di livello inferiore (art. 118 Cost.)

L'art. 118 comma 4 Cost. prevede poi che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»:  
qui la disposizione si riferisce alla **sussidiarietà orizzontale**, quella, cioè, che opera nei rapporti tra ente pubblico e privati cittadini, la cui iniziativa va sostenuta e supportata (art. 2 Cost. "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*").

# Quadro normativo

## Normativa UE

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

## Normativa italiana

- Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (c.d. Milleproroghe)
- Deliberazione ARERA 4 agosto 2020 n. 318/2020/R/EEL recante «regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile »
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante «attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»



## Normativa italiana

### **Art. 42 bis Decreto Legge del 30/12/2019 - N. 162**

Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge  
28 febbraio 2020, n. 8, in sede di conversione

### **Autoconsumo da fonti rinnovabili**

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ..., **e' consentito** attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero **realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente articolo.**



3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
- b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorita' locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale;**
  - c) l'obiettivo principale dell'associazione e' fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita', piuttosto che profitti finanziari;**
  - d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.**



5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

- a) **mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;**
- b) **possono recedere in ogni momento** fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) **regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato** che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e **che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa.**



## **Delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020**

In attuazione dell'art. 42 *bis* la delibera ARERA definisce le “Comunità di energia rinnovabile”, **un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria**, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, **la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.**

**Gli impianti di produzione ... devono essere di proprietà o detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e possono essere gestiti dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo.**



# Art. 31 D. lgs. 199/2021

1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) **l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;**
- b) **la comunità è un soggetto di diritto autonomo** e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali... situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- c) **per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;**
- d) **la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili,** fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).



## In sintesi:



- La CER è un soggetto giuridico autonomo rispetto ai suoi membri
- La CER ha un carattere no profit, sono quindi possibili forme giuridiche che hanno o possono avere uno scopo principale diverso da quello di lucro
- La CER realizza obiettivi di interesse generale (benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai membri o alle aree in cui la comunità opera)
- La partecipazione alla CER è aperta e volontaria: deve essere garantito l'ingresso a tutti i soggetti che presentano le caratteristiche individuate dalle norme, purché localizzati nel perimetro rilevante ai fini della condivisione dell'energia (c.d. principio di prossimità)



## Forme giuridiche della CER

Le norme di riferimento non impongono una determinata forma giuridica, ma prescrivono obiettivi e caratteristiche che circoscrivono il campo.

Infatti, è ribadito più volte che la CER non deve avere lo scopo di lucro quale scopo principale (**non è da considerare scopo di lucro** quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un **risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo** e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione).

Sono dunque esclusi gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo di lucro (società di persone e di capitali).



## **Possibili forme giuridiche delle CER**

Associazioni

Consorzi e Società Consortili

Cooperative

Fondazioni di Partecipazione

## ASSOCIAZIONI (artt. 14 ss. c.c.)

Perseguono finalità non economiche

L'attività economica può essere accessoria

La distribuzione degli utili eventualmente conseguiti è sempre vietata



### Riconosciute

- Sono dotate di personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta, quindi il patrimonio degli associati è separato da quello dell'associazione e delle obbligazioni risponde sempre e soltanto quest'ultima)
- iscrizione nel registro delle persone giuridiche (tenuto da prefetture o Regioni)
- atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico

### Non Riconosciute

- non dotate di personalità giuridica (autonomia patrimoniale imperfetta)
- costituzione: no vincoli di forma dell'atto costitutivo



# Enti del Terzo Settore

La CER potrebbe, con il concorrere di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, anche assumere la forma di associazione qualificata come ETS (Ente del Terzo Settore) ai sensi del d.lgs. 117/2017 – Titolo IV.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono **organizzazioni non commerciali o commerciali**, costituite come Associazione, Comitato, Fondazione o impresa che, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di **una o più attività di interesse generale** e per l'**assenza di scopo di lucro**.

Sono **regolamentati dal Codice del Terzo Settore** che definisce anche l'elenco delle attività di interesse generale, lo svolgimento di attività diverse e le modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



## Consorzi e società consortili

Di minore interesse per le CER csu cui stiamo ragionando è la figura del consorzio, in quanto a stretto rigore di legge a consorzi e società consortili potrebbero partecipare solo imprenditori, anche se è in parte ammessa la possibilità di non imprenditori di partecipare a consorzi e società consortili (secondo l'art. 2602 cod. civ. il consorzio è il contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese).

Il perseguimento dello scopo mutualistico infatti non esaurisce necessariamente gli obiettivi del consorzio/società consortile, essendo ammissibile che, in via strumentale e accessoria, possa essere eventualmente realizzato e anche distribuito l'utile prodotto dal rapporto con il mercato: caratteristica compatibile con la CER, per la quale è richiesto che lo scopo di profitto non sia "principale".



# Cooperative

Di maggior interesse in prospettiva potrebbe essere la forma giuridica cooperativa.

**La CER cooperativa consente la partecipazione democratica alla produzione e al consumo di energia.** Le caratteristiche distintive che da sempre caratterizzano la cooperazione sono presenti per natura nella comunità energetica dato che: non deve avere soggetti che possano controllarla; deve essere un soggetto libero e indipendente; non può avere il profitto come fine ultimo delle proprie attività; deve proporsi di realizzare benefici sociali economici ed ambientali; ha un forte legame con il territorio.

Le cooperative sono società a capitale variabile (che può aumentare o diminuire a seconda dell'ingresso o uscita dei soci), costituite per gestire in comune un'impresa. I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche e la distribuzione di utili può anche qui avvenire in misura limitata e secondaria. Il numero minimo dei soci è 9, riducibile a 3 se persone fisiche e con il modello della srl. Anche le amministrazioni pubbliche possono parteciparvi.

La costituzione (art. 2521 del codice civile) deve avvenire per atto pubblico, con successivo deposito al Registro delle imprese.



# Fondazioni di partecipazione

Allo stesso modo non è da escludere il ricorso alla fondazione di partecipazione

La Fondazione è una figura giuridica che designa un patrimonio destinato ad uno scopo al quale l'ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto

La Fondazione di Partecipazione è un modello atipico di fondazione che coniuga due aspetti: l'elemento personale (tipico dell'associazione), e l'elemento patrimoniale (tipico della fondazione)

Lo strumento pare comunque di difficile applicazione, stante la prevalenza della struttura di fondazione e l'assenza di una chiara disciplina salvo quella rinvenibile nel Codice del terzo settore (Titolo IV). Per la costituzione è richiesto l'atto pubblico.

Per le fondazioni del Terzo Settore è richiesto un patrimonio minimo di € 30.000.





## In concreto

1. verificare tramite il distributore di energia locale l'appartenenza dei membri alla stessa cabina primaria con disponibilità di almeno un impianto di energia rinnovabile
2. aggregarsi approvando uno statuto in cui vengono esplicitati obiettivi ambientali, economici e sociali, le regole di gestione e i criteri per la ripartizione tra i membri dei benefici derivanti dagli incentivi



# Quale forma giuridica adottare?

In una prima fase, per rendere il processo accessibile principalmente ai privati cittadini, si può suggerire di costituire un'associazione, che, come abbiamo visto, risponde ai requisiti richiesti per la CER.

Per le associazioni non riconosciute non serve un notaio e non vi sono ingenti costi di composizione.

Attenzione però: come ricordato l'autonomia patrimoniale delle associazioni prive di personalità giuridica è imperfetta, quindi le vicende dell'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto.

E' un problema serio in caso di contenziosi o di malfunzionamento degli impianti di produzione, considerato che il Presidente dell'Associazione risponde personalmente, anche penalmente.

In prospettiva, come accennato, a seguito della realizzazione di impianti parrocchiali, potrebbe essere utile approfondire la forma giuridica della cooperativa o della fondazione di partecipazione, a maggior tutela dei partecipanti.